

vuto ritenere la rendita medesima; epperò il Ministero non credo che possa essere biasimato di aver aspettato a far sanzionare la legge allorché un termine prefisso non esiste nello Statuto, allorché egli credeva, facendola sanzionare, di dare una migliore portata di quello che potesse fare prima alla rendita creata, epperò io credo di dover adottare l'opinione del mio collega, quando disse che egli non accettava quel *considerando*, perchè in questa circostanza non credo assolutamente il Ministero meritevole di alcun rimprovero. Desidero di saper solo se col *considerando* si vuole stabilire un punto costituzionale, allora dirò che, se è vero che esiste il dubbio, ammettendo quel *considerando*, sarà un'aggiunta fatta allo Statuto. (Movimento) Quello che dobbiamo tutti desiderare si è di non trovarci nella condizione in cui ci siamo trovati noi, e nessun rimprovero mai avremo da farci nè gli uni, nè gli altri.

MONTEZEMOLO. I principii esposti dall'onorevole deputato Cabella sono quelli dai quali io intendo di prendere le mosse, giacchè io consento pienamente in essi. Intendo però di oppormi alla proposta del *considerando* da lui premessi alla legge, la quale, a mio avviso, condurrebbe la Camera a stabilire quei principii in una sfera meno autorevole che altrimenti si possa.

Comincerò per opporre alcune riflessioni a quanto l'onorevole ministro Galvagno disse, per infermare quei principii stessi, nei quali ho detto di consentire.

Egli diceva che dacchè lo Statuto tace, dacchè vi può esser dubbio, qualunque *considerando* che tendesse a stabilire un principio di diritto costituzionale sarebbe un'aggiunta allo Statuto, sarebbe una cosa che oltrepassa i poteri della Camera. Questo io non posso ammettere, giacchè anche l'articolo 73, se non m'inganno, dello Statuto stesso stabilisce che la facoltà d'interpretare le leggi in modo per tutti obbligatorio appartiene al potere legislativo; e noi qui operiamo in qualità di potere legislativo; quindi abbiamo missione, per diliguare i dubbi, d'interpretare lo Statuto, senz'altro questo importi aggiunta o alterazione.

Ciò detto, dirò perchè io mi oppongo alla proposta dell'onorevole deputato Cabella, e la ragione è la seguente: qui abbiamo davanti a noi una doppia questione, una questione di diritto ed una di fatto; la questione di diritto, visto il silenzio osservato dalla legge, è una soluzione di problema che noi dobbiamo cercare, è un punto di diritto costituzionale che a noi spetta di stabilire. Ma io non credo che incidentalmente con un *considerando* si possa stabilire in tutta quella sua autorità che compete ai principii costituzionali, ai quali mi sembra doversi dare più larga e solida base.

Io consento perfettamente nei principii, dissi, che emise il deputato Cabella, epperò credo che non possa la Corona dare la sua sanzione ai progetti di legge emanati dal Parlamento quando le Camere sono chiuse. E lo credo non dietro il disposto del nostro Statuto, ma dietro quel diritto costituzionale che noi non improvvisiamo, poichè siamo nati ieri alla vita costituzionale, ma che è oramai diritto europeo, ed al quale dobbiamo ricorrere per interpretare i dubbi che possono occorrere relativamente alle nostre istituzioni. Io sono quindi d'avviso che per collocare il principio in cui consentiamo in tutta l'autorità che gli è dovuta, per vestirlo di tutta la maestà del diritto, sia conveniente il provocare piuttosto una legge che regoli il modo della sanzione regale, come in altri paesi è praticato, anzichè affidare l'interpretazione di una questione costituzionale ad un *considerando* incidentale che muove da una questione di fatto.

Poi c'è ancora un'altra ragione per cui non amerei sce-

gliere questa circostanza per istabilire l'interpretazione di questo punto di diritto costituzionale. Questa ragione è che con essa noi faremmo naturalmente una legge generale, la quale deve sempre abbracciare tutti i casi possibili, deve contemplare tutta una serie di fatti; ora questa moverebbe da un caso speciale ed isolato, e per difetto di preventivi studi che abbiano condotto le considerazioni della Camera per tutta l'ampiezza della sfera a cui questi fatti appartengono, essa potrebbe facilmente riuscire o monca o imperfetta. Insisto però essere desiderabile che il ministro o un deputato qualunque proponga una legge intorno alla sanzione reale, ma non vorrei che fosse consegnata ad un *considerando* la soluzione d'un importante problema politico.

Io quindi accetto il progetto della Commissione, il quale, non pregiudicando per niente all'autorità dei principii sui quali consento coll'onorevole deputato Cabella, lascia facoltà di stabilirli poscia in quella sfera più alta delle leggi che concilia loro la necessaria e desiderabile autorità.

FARINA. Io credo che la questione dei buoni del tesoro che si è sollevata nella Camera meriti di essere ancora discussa qualche poco, perchè mi pare che non si siano ancora abbastanza determinati i limiti entro i quali è vera la massima che, cioè, il potere esecutivo non abbia il diritto di emettere buoni del tesoro. I buoni del tesoro non sono che biglietti a ordine che il tesoro trae sopra sè stesso. È noto come gli'incassi dei pubblici redditi delle imposte seguono irregolarmente nelle varie stagioni dell'anno, mentre invece, generalmente parlando, nelle varie stagioni dell'anno è identico l'ammontare delle spese. Ora avviene che all'epoca della scadenza dei trimestri in cui si devono pagare le spese, sovente succede che il tesoro non abbia in cassa tutto l'ammontare della somma che gli occorre per effettuare i pagamenti medesimi; in questa circostanza il tesoro può emettere dei buoni, senza che violi la legge, in forza della quale il potere esecutivo non può creare nuovi debiti; dico senza la violazione di questa legge può emettere dei buoni, purchè l'emissione di questi buoni sia compresa nelle seguenti circostanze: 1° che sieno destinati a pagare spese autorizzate; 2° che stieno nei limiti delle risorse certe del bilancio attivo debitamente autorizzato.

Quando l'emissione dei buoni sta in questi limiti, non costituisce che un mezzo di pagamento provvisorio, una promessa di effettuare il pagamento effettivo entro un dato termine occasionato dalla mancanza di denari in quel momento, e non viola le prerogative del Parlamento, perchè non intacca l'entità del bilancio nè attivo, nè passivo, autorizzato dal Parlamento medesimo.

Sarebbe però indispensabile l'autorizzazione del Parlamento quando i buoni del tesoro eccedessero i limiti del bilancio attivo e passivo, e i limiti delle altre spese già dal Parlamento autorizzate.

Quando adunque si voglia adottare una massima in proposito, io credo che sia indispensabile di ben distinguere questi due casi, mentre, altrimenti operando, si verrebbe a creare degl'imbarazzi al potere esecutivo, dai quali la pubblica cosa potrebbe probabilmente soffrire assai.

Posta la questione fra questi limiti, non mi muove l'obiezione fatta che in tal caso si possano commettere abusi. Abusi si possono commettere sempre; ma è certo che vi è il mezzo di rimediarsi all'epoca dell'approvazione della chiusura del bilancio. In allora, se vi fu abuso nell'emissione dei buoni del tesoro, si può quest'abuso colpire di riprovazione, e vi si può provvedere con tutti i mezzi che il Parlamento tiene fra le sue mani per far pesare sui ministri le conseguenze della ri-